

**A.S. 915 e connessi - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia – Assegnati in sede referente alla Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica – Nominato relatore Sen. Francesco Zaffini .**

Nella seduta del 22.12.23 “Il relatore ZAFFINI (Fdl) riferisce sui disegni di legge in titolo osservando che entrambi i provvedimenti prendono atto dell'inadeguatezza dell'attuale sistema di accesso a dette Facoltà - disciplinato dalla legge n. 264 del 1999 (recante norme in materia di accessi ai corsi universitari) - incentrato sul cosiddetto accesso programmato (o numero chiuso). Nello specifico, l'applicazione di tale sistema ha mostrato, con tutta evidenza, la sua inadeguatezza nel selezionare gli studenti migliori sulla base del previo superamento di apposite prove di cultura generale.

**Piuttosto, il numero chiuso favorisce i giovani studenti che, potendo contare sul sostegno economico delle proprie famiglie, hanno la possibilità di frequentare corsi privati per la preparazione alle prove di accesso, con evidente disparità nei confronti di coloro che non si possono permettere di iscriversi a tali corsi.**

Non va peraltro dimenticato che al mancato superamento dei test di ingresso spesso seguono ricorsi amministrativi e contenziosi giurisdizionali.

L'attuale sistema, che seleziona un numero estremamente esiguo di studenti, peraltro non sempre motivati a proseguire gli studi, ad avviso del relatore non è neanche idoneo a contrastare l'attuale carenza dei medici nel Paese, che come noto costituisce una delle principali criticità che investe il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

**Per tali ragioni, entrambe le iniziative legislative, attraverso lo strumento della novella all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 264 del 1999, sottraggono il corso di laurea in medicina e chirurgia dal novero di quelli per i quali la relativa ammissione è subordinata al superamento delle prove di cultura generale ivi richiamate.**

Con particolare riferimento al disegno di legge n. 942 - prosegue il relatore - l'articolo 1 ha ad oggetto le finalità e i principi del disegno di legge in esame. **Ai sensi del comma 1, ai fini del rafforzamento della formazione del capitale umano operante nel SSN, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, che prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e in coerenza con gli investimenti realizzati in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 6 «salute», componente 2 «innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale» - il provvedimento in esame è volto al superamento della carenza di medici mediante l'abolizione dell'accesso a numero chiuso al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia.** Il comma 2 stabilisce che le finalità del disegno di legge in esame sono perseguite mediante il rafforzamento delle azioni di sistema per lo sviluppo e l'ampliamento della rete formativa, in risposta all'effettivo fabbisogno di medici, attraverso

l'eliminazione delle barriere all'ingresso alla facoltà di medicina e chirurgia in osservanza dei principi di cui all'articolo 3 della Costituzione, in ordine alla garanzia dell'uguaglianza sostanziale tra gli individui, e all'articolo 34, sulla garanzia del diritto allo studio, e attraverso la promozione delle attitudini vocazionali alla scienza medica da parte degli studenti fin dall'ultimo triennio delle scuole superiori, valorizzando il percorso sperimentale dei licei con curvatura biomedica che, mediante approfondimenti dedicati di carattere scientifico e biosanitario, permettano agli studenti di acquisire specifiche competenze propedeutiche all'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia nonché di maturare una consapevolezza proattiva.

**L'articolo 2, il cui testo è identico a quello dell'articolo 1 dell'Atto Senato 915, prevede - come anticipato - che l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia non richiede più il previo superamento di apposite prove di cultura generale, disposta dagli atenei sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi.**

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in ragione dell'aumentato fabbisogno formativo derivante dall'incremento delle immatricolazioni alla facoltà di medicina e chirurgia conseguente all'abolizione dell'accesso a numero chiuso, uno o più decreti legislativi di riordino del sistema di svolgimento delle attività formative universitarie della facoltà di medicina e chirurgia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dallo stesso articolo.

L'articolo 4 dispone in relazione agli eventuali nuovi o maggiori oneri determinati da uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 3.

Per quanto riguarda l'Atto Senato 915 - prosegue il relatore - l'articolo 1 è identico all'articolo 2 dell'Atto Senato 942 e reca l'abolizione del numero programmato.

L'articolo 2 inserisce il nuovo articolo 4-*bis* nella legge n. 264 del 1999, il quale prevede che coloro che intendono iscriversi al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41) devono iscriversi a un semestre comune con il corso di laurea in biotecnologie mediche (L-2) o in scienze motorie e sportive (L-22), a libero accesso e senza alcuna restrizione di programmazione riguardo alla sede.

Gli atenei che erogano il corso di laurea LM-41 adeguano i propri piani di studio in accordo alle disposizioni di cui alla legge per quanto concerne i corsi di laurea L-2 e L-22. I corsi del primo semestre sono erogati in un arco temporale compreso tra il 1° settembre e il 15 dicembre di ciascun anno. Gli studenti che intendono frequentare, nel primo semestre, il corso di laurea in esame devono presentare apposita domanda presso l'ateneo che lo organizza entro il 30 giugno di ciascun anno. Sono materie d'insegnamento dei corsi comuni le seguenti discipline: fisica medica; elementi di biologia cellulare e genetica; principi di anatomia umana. Nel mese di dicembre gli studenti iscritti ai corsi comuni sostengono i seguenti esami relativi ai corsi sopra previsti, ottenendone relativa

votazione e, in caso di superamento dell'esame, i crediti formativi universitari (CFU) delle discipline oggetto dell'esame: esame integrato di biologia (BIO/13), corrispondente a 8 CFU, e di fisica medica (FIS/07), corrispondente a 7 CFU, ivi incluso il test di autovalutazione psico-attitudinale, anonimo, obbligatorio e non oggetto di valutazione finale; esame di anatomia umana I (BIO/16), corrispondente a 15 CFU. Ferma restando l'autonomia organizzativa degli atenei in merito alla modalità di erogazione del corso, lo stesso può essere disposto a distanza per le lezioni frontali, fatte salve le esercitazioni di anatomia umana che sono svolte a gruppi in presenza, al fine di evitare problemi di insufficienza di aule e sicurezza, nonché di rendere fruibili a tutti gli stessi contenuti didattici. Gli atenei tradizionali possono avvalersi della collaborazione degli atenei telematici. Gli studenti che hanno superato gli esami sopra indicati possono fare domanda di partecipazione al test nazionale di accesso al corso di laurea LM-41, che si svolge ogni anno nel mese di gennaio e che determina una graduatoria nazionale in relazione al fabbisogno concordato annualmente con il Ministero della salute. Entro il 15 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'università e della ricerca stabilisce il giorno, l'ora e i contenuti della prova scritta del test nazionale di accesso al corso di laurea LM-41, comuni a tutti gli atenei, da tenersi con quiz a risposta multipla, sulle suddette materie (fisica medica, elementi di biologia cellulare e genetica, principi di anatomia umana), entro il mese di gennaio di ciascun anno. Ogni studente può specificare una sede preferenziale, oltre a quella in cui frequenta il corso, per l'eventuale proseguimento degli studi del corso di laurea LM-41. A parità di punteggio, la residenza costituisce titolo preferenziale per l'accesso alla sede prescelta. Gli studenti risultati idonei a proseguire gli studi del richiamato corso di laurea, poiché classificati in posizione utile nella graduatoria del test nazionale di accesso, e che ne facciano richiesta, possono proseguire il corso di laurea LM-41, frequentandone il secondo semestre. Gli studenti non risultati in una posizione utile nella graduatoria del test nazionale di accesso possono proseguire il corso di laurea L-2 o L-22, frequentandone il relativo secondo semestre. Eventuali posti vacanti per il corso di laurea LM-41 in determinate sedi sono oggetto di trasferimento dai corsi di laurea L-2 o L-22 a partire dal mese di giugno di ciascun anno. Gli studenti risultati idonei al test nazionale di accesso al corso di laurea LM-41, in caso di mancato pagamento di tasse universitarie o di mancata acquisizione di CFU per tre anni complessivi o per due anni consecutivi, decadono dal corso di laurea LM-41, fatta salva la possibilità di utilizzare i CFU acquisiti per altri corsi di laurea. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato". **Nella seduta del 24.1.24** il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Zaffini, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, illustra le disposizioni del disegno di legge n. 980, specificando che lo stesso si compone di due articoli. "Dà conto dell'articolo 1, che reca novelle alla legge n. 264 del 1999 in materia di accesso ai corsi universitari. **Le novelle proposte prevedono l'abolizione dell'accesso programmato a livello nazionale ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai**

**corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, o individuati come di primo livello, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.** Passa, quindi, all'articolo 2, precisando che esso demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione di modalità selettive per l'accesso ai suddetti corsi, adeguando il numero delle borse di specializzazione messe a disposizione nelle varie discipline al numero di laureati in medicina e adeguando il sistema universitario per assicurare una formazione di eccellenza nelle medesime discipline. L'oratore propone conclusivamente di congiungere l'esame del disegno di legge n. 980 con quello, già avviato, dei disegni di legge 915, 916 e 942, vertenti su analoga materia. Conviene la Commissione. Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato”.